



**EcoBonus 65%**  
per le **Schermature Solari**

clicca per  
maggiori  
informazioni

**KE**  
ENJOY THE OUTDOOR

Gentile Cliente,

Siamo lieti di informarla che KE ha contribuito, insieme alle altre aziende di Assotende, a raggiungere l'obiettivo di estendere le detrazioni fiscali dette "Ecobonus del 65%" anche all'ambito delle schermature solari. Questo è un importante risultato che premia il contributo delle tende e delle schermature solari al risparmio energetico dei nostri edifici.

Vi inoltriamo la prima guida di sintesi per le detrazioni riservate alle schermature solari in attesa che vengano chiariti alcuni aspetti tecnici e procedurali.

La normativa inserisce le schermature solari fra i prodotti che possono godere delle detrazioni fiscali Ecobonus 65%. Questo il testo della norma:

" per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro."

La detrazione possibile è pari al 65% delle spese sostenute (posa compresa). L'acquisto dovrà essere comprovato da regolare fattura e da ricevuta di pagamento a mezzo bonifico bancario "parlante", utilizzando cioè le opzioni riservate ai bonifici per "riqualificazione energetica". L'importo del bonifico verrà accreditato al beneficiario con una "accantonamento" pari all'8%, così che la banca possa esercitare il ruolo di sostituto d'imposta trattenendo in anticipo quanto dovuto all'erario dal beneficiario. L'importo massimo della detrazione è pari a 60.000 euro che è pari ad una fornitura massima di euro 92.000 includendo la posa.

I prodotti ammessi sono le Schermature solari così come definite nel D.L. 311/2006, che identifica come schermatura solare: i sistemi che applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici ed ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari.

Nel dettaglio:

- La schermatura solare deve essere mobile.
- Deve essere esterna alla superficie vetrata. La detrazione non è applicabile a prodotti posti lontano dalla superficie vetrata seppur finalizzati all'ombreggiamento.
- Si riferiscano all'allegato M del decreto 311 che elenca le norme tecniche EN 13561 ed EN 13659.

I prodotti elencati nella norma EN 13561 sono:

- Tende da sole, tende per lucernari, tende per serre, tende a bracci, tende per facciate, tenda da facciata a rullo, tende a veranda, tende a pergola, cappottine, zanzariere e tende anti insetto, schermi solarimobili.

I prodotti elencati nella norma EN 13659 sono:

- Veneziane esterne in Alluminio, frangisole, chiusure oscuranti, persiane, scuri, tapparelle, ecc.

Il Decreto non impone dei limiti prestazionali ai prodotti. Si conferma che le Schermature Solari sono "de facto" dei prodotti che forniscono ai nostri edifici risparmi energetici significativi.

Chi può usufruire della detrazione.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all'agevolazione:

- residenti o non presso l'immobile di riferimento
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni che abbiano un diritto reale sull'immobile e ne siano quindi proprietari
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
- gli inquilini e coloro che hanno l'immobile in comodato
- i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
- le associazioni tra professionisti
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Gli adempimenti necessari:

- Fattura con descrizione del prodotto completo di posa.

E' opportuno inoltre indicare la seguente dicitura: "schermature solari mobili ai sensi del D.L. 311/2006 allegato M , norme EN 13561 (tende esterne requisiti prestazionali compresa la sicurezza), EN 13659 (chiusure oscuranti requisiti prestazionali compresa la sicurezza)"

- per contribuenti senza Partita IVA:
  - pagamento con bonifico bancario o postale parlante (indicare, quale causale del versamento: Art.1 L.296 del 27/12/2006) o pagamento tramite finanziamento credito al consumo,
  - Codice Fiscale del beneficiario della detrazione;
  - Partita Iva della ditta che ha effettuato i lavori
- per gli altri contribuenti qualsiasi forma.

È possibile che vengano richiesti degli ulteriori adempimenti che non sono ad oggi ancora confermati, come:

- asseverazione o dichiarazione del fabbricante che consenta di dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
- eventuale trasmissione all'Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori dei documenti che verranno ritenuti necessari e di cui ancora non abbiamo indicazione .

Vi informiamo che siamo in attesa di ricevere dei chiarimenti da parte degli organi competenti, in merito agli adempimenti, alla procedura da seguire ed alla corretta documentazione che servirà per poter usufruire della detrazione.

Sarà nostra cura tenervi aggiornati ed informarvi tempestivamente non appena verrà definita ed ufficializzata dal Legislatore la procedura operativa da seguire.